

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA RACCOLTA E LIBERA FRUIBILITA' DI DATI METEOROLOGICI – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente patto di sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

AGSM Verona S.p.a., P.I. 02770130231, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa, 8, C.A.P. 37133, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente Patto di Sussidiarietà dall'ing. Marco Giusti, nato a Formigine (MO), il 05/05/63, Direttore tecnico di gruppo, domiciliato per tale funzione presso la sede di AGSM Sp.a.

E

L'Associazione *Estremi di Meteo 4* (d'ora innanzi: "Associazione"), con sede in Verona, Via Ca Aprili, 14, loc. Cadidavid, C.A.P. 37061, nella persona del Presidente *pro tempore*, Paolo Donà, autorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione (P.G. n. 77879, del 04/03/2019) riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di raccolta dei dati meteorologici, mediante l'installazione di n. 2 stazioni meteorologiche con il contributo di AGSM S.p.a., e la libera fruibilità dei dati raccolti;
- La decisione favorevole espressa dalla Giunta Comunale, n. 44, del 19/11/2018, su lla proposta della identica progettualità;

- La pubblicizzazione della proposta dell'Associazione sulla pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alle Circoscrizioni, in data 20/03/2019 (P.G. n. 98797/2019);
- I pareri favorevoli alla proposta di cui sopra, resi, in data 28/03/2019 dalla Circoscrizione I, in data 15/04/2019; dalla Circoscrizione VI, in data 16/04/2019; dalla Circoscrizione VII, in data 18/04/2019; dalla Circoscrizione III (con formulazione di richiesta di integrazione alla proposta, riscontrata dalla Direzione Ambiente con P.G. n. 152239, del 02/05/2019); dalla Circoscrizione VIII, in data 15/05/2019;
- L'assenza di segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente patto di sussidiarietà è finalizzato alla raccolta di dati meteorologici come proseguimento della serie storica di Verona, interrotta nel 1997 e riguardante principalmente la misurazione delle temperature giornaliere (minima, massima e media), la pressione atmosferica e le precipitazioni giornaliere, secondo le modalità indicate al punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 04/03/2019 (P.G. n. 77879).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del presente patto.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La collaborazione in sussidiarietà di cui al presente patto consiste nelle azioni di seguito descritte.

- Raccolta dei dati meteorologici indicati al punto n. 1, mediante l'installazione di n. 2 (due) stazioni meteorologiche da parte di AGSM S.p.a. Il luogo di ubicazione delle stazioni, la marca e il modello vengono congiuntamente scelti tra il Comune-Direzione Ambiente, AGSM e Associazione. La raccolta include la messa a disposizione per l'Associazione di un supporto informatico, con connessione Internet, per la trasmissione in tempo reale alla rete di stazioni dell'Associazione medesima, nonché la manutenzione delle stazioni, in conformità alle norme sulla sicurezza;
- Storicizzazione dei dati e messa a disposizione dei medesimi gratuitamente all'intera collettività, a mezzo Internet;
- Specifico studio dei dati raccolti per:
 - Contribuire a creare una statistica dei dati meteorologici finalizzati allo studio dell'isola di calore urbana della città (obiettivo a breve termine);
 - Contribuire al miglioramento della previsione meteorologica di livello locale (obiettivo a breve e lungo termine);
 - Fornire indicazioni sulla "soglia di allerta" per gli eventi estremi, utili alle azioni di protezione civile (obiettivo a medio e lungo termine);
 - Fornire indicazioni utili alla valutazione dell'efficacia della pianificazione urbanistica, del verde, delle soluzioni tecniche utili a mitigare su scala locale gli effetti del riscaldamento globale (obiettivo a lungo termine).

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto di sussidiarietà ha una durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione. Stante il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto n. 2 in tempi medio-lunghi, si prevede, sin da ora, la facoltà per le parti di disciplinare, alle medesime, altre o differenti condizioni da stabilirsi, l'estensione del presente patto di sussidiarietà per una durata congrua, ravvisabile, ad oggi, in ulteriori 3 (tre) anni.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2 del presente patto.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente patto di sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il presente patto di sussidiarietà qualora il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del patto di sussidiarietà e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, al proponente.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto di sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune e AGSM S.p.a. per lo svolgimento dei servizi di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, assume l'incarico di R.U.P. il Direttore Area Gestione del Territorio Direzione Ambiente, Ing. Andrea Bombieri, come da sua comunicazione del 04/04/2019 (P.G. n. 118590/2019).

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente patto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Paolo Donà,

_____ , il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui l'Associazione venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione di cui al presente patto, ai sensi del Regolamento UE/679/2016.

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del presente patto di sussidiarietà, compatibilmente alle finalità del presente Patto e alle competenze richieste per l'attuazione del medesimo.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica eventualmente assunta in coordinamento con i competenti Uffici ed indicata dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività in capo ad essa di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ogni necessaria ed ulteriore informazione, nonché di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni di cui al presente patto, nonché i risultati e le finalità della collaborazione con il proponente. Tramite il R.U.P. possono essere concordate con l'Associazione ulteriori forme di sostegno, senza oneri economici per il Comune, per massimizzare l'efficacia delle azioni promosse. AGSM S.p.a. sostiene l'acquisto delle n. 2 (due) stazioni meteorologiche da installarsi secondo le modalità di cui al punto n. 2.

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare tenendo conto delle eventuali informazioni date dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

Fatte salve le prescrizioni ed indicazioni comunicate dalla R.U.P., sono, a tal fine, consultabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto. L'Associazione si impegna, altresì, a tenere un apposito registro delle persone che operano nelle attività, da trasmettere alla R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto di sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del presente patto lo statuto dell' Associazione *Estremi di Meteo 4*, conservato agli atti.

Verona, 11/06/2019

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to per AGSM S.p.a.
il Direttore tecnico di gruppo
ing. Marco Giusti

f.to per l'Associazione
Estremi di Meteo 4
Paolo Donà